

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/101 DELLA COMMISSIONE****del 26 ottobre 2015****che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 105, paragrafo 14, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 105 del regolamento (UE) n. 575/2013 tratta delle regole di valutazione prudente applicabili a tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione. L'articolo 34 di detto regolamento impone tuttavia agli enti di applicare le regole di cui all'articolo 105 a tutte le attività valutate al valore equo. Il combinato disposto dei suddetti articoli implica che i requisiti per la valutazione prudente si applicano a tutte le posizioni valutate al valore equo indipendentemente dal fatto che siano detenute o meno nel portafoglio di negoziazione, dove il termine «posizione» si riferisce unicamente a strumenti finanziari e merci.
- (2) Qualora l'applicazione della valutazione prudente determini un valore contabile assoluto inferiore, per le attività, o superiore, per le passività, rispetto a quello rilevato a bilancio, dovrebbe essere calcolato un aggiustamento di valutazione supplementare (AVA) pari al valore assoluto della differenza tra i due, dato che il valore prudente dovrebbe sempre essere pari o inferiore al valore equo per le attività e pari o superiore al valore equo per le passività.
- (3) Per le posizioni oggetto di valutazione per le quali una variazione della valutazione contabile ha un impatto nullo o solo parziale sul capitale primario di classe 1, gli AVA dovrebbero essere applicati soltanto in base alla percentuale della variazione che influisce sul capitale primario di classe 1. Questo vale anche per le posizioni soggette alla contabilizzazione delle operazioni di copertura, le posizioni disponibili per la vendita nella misura in cui le variazioni di valutazione sono soggette a un filtro prudenziale e le posizioni di segno opposto perfettamente corrispondenti.
- (4) Gli AVA sono determinati unicamente ai fini del calcolo degli aggiustamenti del capitale primario di classe 1, ove necessario. Gli AVA non influiscono sulla determinazione dei requisiti di fondi propri a norma dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 (a meno che si applichi la deroga per operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di piccole dimensioni ai sensi dell'articolo 94 dello stesso regolamento).
- (5) Al fine di fornire un quadro coerente per il calcolo degli AVA da parte degli enti, è necessario definire chiaramente il livello di certezza cui mirare e gli elementi di incertezza della valutazione che dovrebbero essere considerati nella determinazione di un valore prudente, unitamente alle metodologie per raggiungere il livello richiesto di certezza in base alle condizioni di mercato esistenti.
- (6) Gli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato, i costi di chiusura e i rischi del modello dovrebbero essere calcolati sulla base delle esposizioni oggetto di valutazione, che sono basate su strumenti finanziari o portafogli di strumenti finanziari. A tal fine gli strumenti finanziari possono essere combinati in portafogli quando, per gli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato e i costi di chiusura, gli strumenti sono valutati sulla base dello stesso fattore di rischio o quando, per gli AVA per i rischi del modello, essi sono valutati sulla base dello stesso modello di determinazione del prezzo.
- (7) Dato che alcuni AVA riguardanti l'incertezza della valutazione non sono addizionabili, per determinate categorie di AVA dovrebbe essere consentito un approccio di aggregazione che tenga conto dei benefici della diversificazione per gli elementi dell'AVA non riguardanti il costo di uscita previsto non incluso nel valore equo. Ai fini dell'aggregazione degli AVA dovrebbe inoltre essere possibile trarre i benefici della diversificazione sulla differenza tra il valore atteso e il valore prudente, in modo che le banche con un valore equo che è già più prudente del valore atteso non traggano meno benefici dalla diversificazione rispetto a quelle che utilizzano il valore atteso come valore equo.

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

